

Impegnatevi a creare un clima di lavoro senza molestie. Intervenite se doveste p.es. constatare che nella vostra azienda circola materiale pornografico o se dipendenti sono confrontati con osservazioni e barzellette denigratorie.

Con le misure preventive evitate che nella vostra azienda si verifichino casi di molestie sessuali.

- Esplicitate chiaramente la vostra posizione nei confronti delle molestie sessuali, spiegando che in azienda non sono tollerate.
- Definite cosa intendete per molestie sessuali. La cosa migliore è di proporre alcuni esempi legati alla vita lavorativa quotidiana in seno alla vostra azienda.
- Sollecitate le collaboratrici e i collaboratori a difendersi attivamente contro le molestie sessuali e a intervenire se dovessero esserne testimoni.
- Illustrate quale sostegno le vittime di molestie sessuali ricevono dall'azienda e a chi possono rivolgersi per ottenere informazioni, consigli e aiuto.
- Sottolineate il divieto di molestare sessualmente, specificando che chi molesta incorre in sanzioni.

ULTERIORI INFORMAZIONI

Con **la lista di controllo Molestie sessuali** potete testare lo stato della prevenzione in materia di molestie sessuali nella vostra azienda e stabilire dove esistono ancora eventuali lacune. (Numero d'ordinazione: 301.928.i)

Nell'opuscolo **Molestie sessuali sul posto di lavoro. Informazioni per le datrici e i datori di lavoro** trovate, fra l'altro, informazioni sul modo di procedere qualora si presuma o si verifichi un caso di molestie sessuali nella vostra azienda. (Numero d'ordinazione: 301.926.i)

L'opuscolo **Molestie sessuali sul posto di lavoro. Una guida per le lavoratrici e i lavoratori** si presta a essere distribuito alle/ai dipendenti. (Numero d'ordinazione: 301.922.i)

Questi documenti sono disponibili gratuitamente in italiano, tedesco e francese.

Distribuzione: UFCL, Distribuzione pubblicazioni, CH-3003 Berna, www.pubblicazionifederali.admin.ch

Per ulteriori **informazioni e la documentazione** si veda **www.molestiesessuali.ch**

A cura di: Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU e Segreteria di Stato dell'economia SECO

Grafica: www.rapgraphics.ch, Berna

Fotografie: FFF Fotografie Franziska Frutiger, Bienne

Distribuzione: UFCL, Distribuzione pubblicazioni, CH-3003 Berna, www.pubblicazionifederali.admin.ch / Numero d'ordinazione: 301.927.i



Un buon clima di lavoro è pagante!

Informazioni per le datrici e i datori di lavoro

MOLESTIE SESSUALI SUL POSTO DI LAVORO



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia DFE
Segreteria di Stato dell'economia SECO

Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo UFU

COSA SONO LE MOLESTIE SESSUALI?

Per **molestia sessuale sul posto di lavoro** si intende qualsiasi comportamento di carattere sessuale o fondato sull'appartenenza di genere che, per una delle parti, risulta indesiderato offendendo la persona nella sua dignità. La molestia può verificarsi durante il lavoro oppure nel contesto di eventi aziendali.

Le molestie sessuali possono essere attuate tramite parole, gesti o atti. Vi rientrano p. es.:

- > Insinuazioni e commenti equivoci sull'aspetto esteriore di collaboratrici e collaboratori.
- > Osservazioni e barzellette sessiste sulle caratteristiche sessuali, il comportamento sessuale e l'orientamento sessuale di donne e uomini.
- > Materiale pornografico.
- > Inviti indesiderati con un chiaro intento.
- > Contatti fisici indesiderati.
- > Persecuzione di collaboratrici o collaboratori dentro o fuori l'azienda.
- > Avances abbinate alla promessa di vantaggi o alla minaccia di svantaggi.
- > Aggressioni sessuali, coazione sessuale o violenza carnale.

Come riconoscere se il comportamento osservato rappresenta un innocuo flirt o un caso di molestie sessuali? Esiste una regola semplice: determinante non è l'intenzione della persona che molesta, bensì il modo in cui il suo comportamento è recepito dalla persona interessata, ossia se questa lo avverte come desiderato o indesiderato.

VIETATO DALLA LEGGE

La protezione dalle molestie sessuali rientra nell'obbligo di diligenza che, quale datrice o datore di lavoro, siete tenuti a osservare nei confronti delle/dei dipendenti. Potreste essere chiamati a rendere conto anche quando le molestie sono messe in atto da collaboratori o collaboratrici oppure dalla clientela. Questo obbligo deriva da varie disposizioni legali:

- > articolo 4 e articolo 5 capoverso 3 della legge sulla parità dei sessi
- > articolo 6 capoverso 1 della legge sul lavoro
- > articolo 328 del Codice delle obbligazioni

CIFRE E FATTI

Di principio, tutte le persone possono essere vittime di molestie sessuali sul posto di lavoro, indipendentemente dal sesso, dall'età, dallo stato civile, dall'aspetto, dalla formazione o dalla posizione professionale. Un'indagine condotta nel 2007 in Svizzera constata che il 28 per cento delle donne e il 10 per cento degli uomini intervistati sono stati molestati sessualmente o si sono sentiti infastiditi da comportamenti a connotazione sessuale nel corso di quella che finora è stata la loro vita professionale.

L'indagine mostra che le situazioni moleste per le donne sono causate per i tre quarti da uomini, principalmente da singoli uomini, ma anche da gruppi di uomini. Le donne segnalano anche comportamenti molesti messi in atto da gruppi misti (uomini e donne) e, molto raramente, comportamenti molesti di donne.

Gli uomini indicano che le situazioni moleste sono dovute per oltre la metà a uomini (singolarmente o in gruppi), per un quarto a donne e per un ulteriore quarto a gruppi misti.

In primo luogo sono i colleghi e le colleghe di lavoro a comportarsi in modo molesto. Spesso è anche la clientela. Al terzo posto seguono i superiori o le superiori. Le donne segnalano molto più spesso degli uomini comportamenti molesti messi in atto da superiori. Gli uomini rilevano per contro molto più spesso delle donne comportamenti molesti attuati da persone subalterne.